N. R.G. 3443 /2026

TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Volontaria CIVILE

Il giudice, visto il ricorso ex art. 2190 e 2191 c.c. proposto da:

SRL

in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Giannoni (C.F.: GNN MRC 81B16 D612A) congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Veronica Vivaldi (C.F.: VVL VNC 79P57 G713E) con domicilio eletto in Santa Croce sull' Arno (PI), come da procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

viste le osservazioni della Conservatrice del Registro delle Imprese del 8.9.2026;

OSSERVA

con atto depositato il 13.8.2026 la ricorrente espone che il Tribunale di Firenze, con decreto di estensione di sequestro preventivo antimafia del 05.12.2019, ha confiscato il suo intero complesso aziendale nonché le quote societarie rappresentanti il suo intero capitale sociale per un valore di € 20.000,00, ritenendo sussistente continuità operativa con s.r.l. ed s.r.l., e che la Corte di Appello di Firenze, con decreto del 13.07.2022, ha confermato la decisione, ma che la Corte di Cassazione, con sentenza del 21.03.2023 ha accolto il ricorso avverso la decisione di secondo grado ed ha rinviato il giudizio alla Corte di Appello di Firenze.

Quest'ultima con provvedimento 05.02.2024, giudicando in sede di rinvio, ha disposto la revoca della confisca ritenendo che "*l'impugnazione è giustificata in relazione alle quote ed all' intero compendio aziendale della società s.r.l. Si tratta infatti di una società che è stata costituita il 18.09.2019 quindi ben oltre il termine del perimetro di pericolosità (2013 - 2016), è stata costituita dai figli del proposto e non vi è evidenza alcuna che egli abbia operato in questa società (e comunque sarebbe quasi tre anni dopo il termine del periodo di pericolosità).*

Nella motivazione del decreto che ha disposto la confisca il Tribunale si limita ad affermare che la s.r.l. appare in linea di continuità rispetto alle vicende precedenti ed avente coincidenza di compagine sociale, di amministratore unico, di oggetto/attività sociale e di sede rispetto alla s.r.l. e l s.r.l." (cfr. Ordin. 24.02.2021, p. 28). Questa argomentazione non è convincente perché in primo luogo il concetto di "linea di continuità" è atecnico e generico, ed in secondo luogo vi è una differenza fondamentale e cioè che in relazione a s.r.l. e s.r.l. esiste un quadro indiziario che dimostra che erano strumento dell'attività illecita del proposto - come si è illustrato sub C) - mentre relativamente a s.r.l. non vi sono evidenze in questo senso".

Sostiene, alla luce di questa pronuncia, passata in giudicato, il proprio diritto ad ottenere la cancellazione dalla visura societaria delle annotazioni e delle iscrizioni anche storiche relative a tale procedimento, in quanto i presupposti che avevano dato origine al sequestro ed alla confisca dei beni sono stati ritenuti sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte di Appello di Firenze del tutto insussistenti, e propone ricorso ex art. 2191 c.c. avverso il provvedimento del 27.7.2026 con cui la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest ha rigettato la sua istanza di cancellazione.

La Conservatrice del registro delle imprese, nelle note autorizzate, ha sostenuto la correttezza della decisione presa, evidenziando di aver tempestivamente annotato l'intervenuta revoca, e ritenendo che nessun dato legittimamente iscritto debba essere cancellato in ossequio alle funzioni pubblicitarie del registro.

Come sancito da Cass. 19761/17 effettivamente non sussiste un diritto all'oblio dei dati personali contenuti nel Registro delle Imprese, in quanto le esigenze della pubblicità legale e commerciale prevalgono sull'eventuale interesse del privato ad impedire la diffusione di tali informazioni, in funzione delle ragioni di certezza delle relazioni commerciali che l'istituzione del Registro delle Imprese soddisfa.

Tuttavia, il presupposto di questa giurisprudenza è che una determinata iscrizione, non soggetta al diritto all'oblio, sia intervenuta sulla scorta dell'esistenza di tutti i presupposti, anche sostanziali, che la rendevano necessaria, per cui, nell'ipotesi in cui tali presupposti si rivelino insussistenti, deve essere ordinata la cancellazione delle corrispondenti iscrizioni (giudice del registro delle imprese di Roma 22.10.2021 n. 26077, giudice del registro delle imprese di Lecce del 12.10.2022).

Nel caso di specie, i presupposti sostanziali delle iscrizioni in questione si sono rivelati, ex post, insussistenti, come definitivamente accertato dalla Corte d'Appello di Firenze, che con la pronuncia sopra indicata, ha revocato la confisca del complesso aziendale e delle quote sociali; pertanto l'istanza di cancellazione va accolta, alla luce del pregiudizio che la permanenza di tali

informazioni, sia pure nella sola visura storica, arreca all' immagine commerciale ed al merito creditizio della ricorrente, pregiudicandola nei rapporti con banche, fornitori e terzi.

Va in ogni caso evidenziata la correttezza dell'operato dell'ufficio, il cui accertamento nel caso di specie è necessariamente limitato all'accertamento dei presupposti formali di una determinata iscrizione, e non può estendersi alla valutazione del contenuto sostanziale e della portata soggettiva ed oggettiva del provvedimento giurisdizionale di revoca, riservato al giudice del registro delle imprese, con la necessaria garanzia del contraddittorio; per tale motivo le spese di lite vanno compensate. Saranno fatte salve eventuali richieste provenienti da autorità giudiziarie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, e per l'effetto ordina al Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio dell'Artigianato, Industria, Agricoltura e Commercio della Toscana Nord- Ovest la cancellazione di tutte le annotazioni ed iscrizioni anche storiche effettuate nel Registro delle Imprese degli atti aventi ad oggetto la misura di prevenzione emessa nei confronti della società SRL che dispone il sequestro e la confisca dell'intero complesso aziendale e delle quote societarie rappresentanti l'intero capitale sociale per un valore di € 20.000,00, ed in particolare la cancellazione:

a) a pagina 11 e 12 della visura storico camerale della seguente annotazione/iscrizione: "Protocollo d' Ufficio n. 31676/2024 del 18/04/2024 moduli S2 – modifica società, consorzio g.e.i.e., ente pubblico econ.; altri atti decreto revoca della Corte d' Appello di Firenze del 05/02/2024; Data atto: 05/02/2024 Data Iscrizione 18/04/2024 altra forma; Iscrizione: data iscrizione 18.04.2024, altre modifiche statuarie- atti e fatti soggetti a deposito precedente; 001 – altri atti e fatti: con decreto del 05.12.20219 il Tribunale di Firenze ha disposto l' estensione del sequestro ex art. 20 d.lgs, 159/2011 – tra le altre – per le quote possedute da riconducibili a l "

b) a pagina 14 della visura storico camerale della seguente annotazione/iscrizione: "Protocollo d' Ufficio n. 34155/2019 del 09/12/2019 moduli S2 modifica società, consorzio g.e.i.e., ente pubblico econ. S- elenco soci e titolari di diritti su azioni e quote sociali; atti – altri atti estensione sequestro dlgs 159/2011 Data atto 06/12/2019 Data iscrizione: 09/12/2019 altra forma".

Saranno fatte salve eventuali richieste provenienti da autorità giudiziarie.

Compensa le spese di lite per le ragioni di cui in parte motiva.

Si comunichi alle parti ed alla Conservatrice del Registro delle Imprese.

Lucca 12/11/2026

Il Giudice
Giacomo Lucente